



**C.S.I.
CENTRO SPORTIVO ITALIANO A.P.S.**

**ESTRATTO CONDIZIONI
TESSERA INTEGRATIVA "AEROMODELLI/DRONI"**

**Polizza R.C.T.
2023/03/2539892**

Compagnia assicurativa: SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli aeromodellisti iscritti al CSI - Centro Sportivo Italiano per danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare fatti con aerodine senza pilota a bordo.

Ai fini della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 "Persone non considerate terzi", gli aeromodellisti sono considerati terzi fra di loro. Sono inoltre considerati terzi anche i familiari degli aeromodellisti.

La garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'uso di aeromodelli metallici e non, in volo libero, in volo vincolato circolare, volo radiocomandato.

La garanzia viene inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'uso degli Aeromodelli come intesi nel Regolamento UAS-IT – edizione 1 del 4 gennaio 2021, ed in successive edizioni ed emendamenti, cioè mezzi aerei a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che volano sotto il controllo diretto e costante dell'aeromodellista, non considerati aeromobili e non assoggettati alle previsioni del Codice della Navigazione.

Per tutte le succitate categorie valgono le specifiche di seguito elencate:

- uso di apparati per radiocomando, incluso quelli con aiuti visivi e visori FPV, anche non omologati dagli enti competenti e con frequenze libere;
- modelli con motore endotermico (elicotteri compresi), ovvero a motore elettrico con tensione fino a 44,4 volt se considerato il valore nominale delle celle o a 50,4 volt se si considera il valore a massima carica delle batterie 12S, e apertura alare fino a 5 metri;
- modelli senza motore (veleggiatori) con apertura alare fino a 11 metri;
- modelli con motore a turbina o pulsogetti;
- modelli a pilotaggio remoto, incluso i multicotteri.

In ogni caso la garanzia viene prestata esclusivamente per la responsabilità derivante dall'uso degli aeromodelli e dei multicotteri impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, nonché nel rispetto dei limiti di peso e dei limiti specificati nell'autorizzazione ai singoli aeromodellisti, in funzione dell'attestato posseduto o da ENAC nella concessione dell'area dedicata all'attività e nel rispetto delle condizioni previste nelle aree specifiche ai sensi di legge e dai regolamenti vigenti.

Art. 2 - Estensione territoriale

La garanzia è operante per l'attività di volo (gare, manifestazioni, campionati continentali e mondiali, prove e allenamenti, attività normale) svolta in tutti i Paesi del mondo, escluse Russia ed Ucraina.

Art. 3 - Persone non considerate terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione di quanto di seguito specificato:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 4 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. **non** comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non

abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età salvo, come indicato nel Regolamento EU 2019/947 di EASA, con la supervisione di un pilota di età non inferiore ai 16 anni in possesso dei requisiti per condurre il medesimo drone (Art.9 - 2c / L.947)

c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;

d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

e) da furto;

f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

g) provocati da soggetti diversi dai dipendenti, borsisti, corsisti, stagisti, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;

h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

i) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

j) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

k) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile.

n) da detenzione o impiego di esplosivi;

o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

p) da amianto;

q) da guerra;

r) dall'esistenza di campi elettromagnetici;

s) conseguenti all'uso di aeromodelli metallici e non, in volo libero, in volo vincolato circolare, volo radiocomandato per scopi diversi da quelli ricreativi e sportivi.

Art. 5 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6 - Franchigia

Fermo quanto indicato nelle singole condizioni speciali e/o aggiuntive resta a carico dell'assicurato l'importo di Euro 250,00 per danni a cose.

Art. 7 - Massimali

L'assicurazione RCT è prestata con i seguenti massimali assicurati:

- € 2.000.000,00 per ogni sinistro;
- con il limite di per ogni persona deceduta o ferita di € 2.000.000,00
- e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di € 2.000.000,00